

## V A R I E

**L'Ufficio per la registrazione e la pubblicazione dei trattati internazionali**, previsto dall'art. 18 del Patto delle Società delle Nazioni, è stato istituito presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni, trasferitosi a Ginevra.

**Le convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del Lavoro a Washington**, conformemente all'art. 405 delle norme sull'Organizzazione internazionale del lavoro sono state presentate al Parlamento italiano con un disegno di legge del Governo, col quale si autorizza il Governo del Re a ratificare le convenzioni e a renderle esecutorie nel Regno.

**Un apposito Ufficio per l'avviamento degli emigranti in porti esteri (S. A. E. P. E.)** è stato istituito in Genova, con speciale autorizzazione del Commissariato Generale dell'emigrazione dalle Compagnie italiane di navigazione. L'Ufficio ha lo scopo di facilitare la partenza da porti esteri di quegli emigranti che non possono trovare imbarco nei porti del Regno e che non possono, senza pregiudizio, ritardare la loro partenza. L'Ufficio è sorto per porre fine ai gravi abusi commessi da agenti non autorizzati. Sotto la vigilanza del Commissariato stesso, l'Ufficio ha quindi assunto il monopolio di tutti i posti liberi sui piroscafi stranieri in porti esteri ed è il solo ufficio autorizzato ad avviarvi gli emigranti che non trovano posto all'interno del Regno.

**Il Consiglio Centrale delle Scuole italiane all'estero** si è adunato il 25 ottobre per la prima volta dopo la guerra, sotto la presidenza dell'on. Di Saluzzo, essendo presenti fra gli altri gli on. Salvago-Raggi e Calò, il comm. Cancellieri per l'Istruzione, il Commissario Generale dell'emigrazione comm. De Michelis, l'ispettore Sferro-Carini e i rappresentanti degli insegnanti proff. Fratelli e Rinaldi. Il Consiglio raccomandò in particolare di sovvenire le iniziative locali delle Colonie con l'inviare insegnanti e col garantire le scuole nel periodo iniziale prendendo all'uopo accordi con la « Dante Alighieri ». Diede infine parere sull'assegnazione dei sussidi alle scuole coloniali e private.

**Le rimesse degli emigranti** raccolte dal Banco di Napoli nel primo semestre 1920 ammontarono complessivamente a lire 368,376,133.12. Nell'intero anno 1919 ammontarono a 494,386,600.53.

**Gli alunni nelle scuole all'estero**, dove si impartisce l'istruzione della lingua italiana, sommano a 325,400, così divisi: nelle scuole regie medie e primarie 17,000; nelle scuole sussidiate laiche e religiose 90,000; nelle scuole straniere, dove s'impartisce l'insegnamento dell'italiano 215 mila; in istituti stranieri, nei quali è obbligatorio o facoltativo l'insegnamento dell'italiano, 3400.

**Un segretariato trentino di emigrazione a Rovereto** è stato istituito per iniziativa della Camera di

Commercio e d'Industria del Trentino e coll'appoggio del Commissariato Generale dell'emigrazione, di associazioni e di enti. Il Segretariato, mantenendosi esclusivamente nel campo economico e culturale, esplicherà la sua azione nella tutela degli emigranti, appartenenti al Trentino. Esso si propone cioè di aiutare, guidare e patrocinare i conterranei che emigrano, nelle loro pratiche amministrative e giudiziarie ed in ogni loro rapporto colle pubbliche amministrazioni nazionali e straniere, con le autorità consolari, con le società e con le casse di assicurazione ed eserciterà in genere nei limiti delle proprie forze ogni altra forma di conveniente protezione. Fornirà pure alle persone che gliene facciano richiesta le indicazioni dei luoghi in cui vi è richiesta di mano d'opera, dissuadendo dal recarsi dove ne è esuberanza o esistano conflitti. Compirà infine studi, raccoglierà dati statistici, assumendo iniziative per provocare nuovi provvedimenti legislativi a favore degli emigranti e migliorarne comunque le condizioni materiali ed intellettuali.

**Sulla ordinanza per la immigrazione in Palestina** sarà presto promulgata una nota ufficiale colla approvazione del Ministero degli esteri inglese. Il decreto sulla emigrazione dovrà attuare i principi proposti dall'Alto Commissario alle Assemblee di Gerusalemme e di Caiffa.

**In Francia** molto proficuo lavoro hanno fatto le numerose Commissioni paritetiche istituite fin dallo scorso anno per iniziativa del Governo e talune di esse hanno raggiunto risultati concreti con vantaggio di tutte le parti.

**L'Ufficio svizzero di polizia degli stranieri** ha deciso di adottare pros-

simamente un nuovo sistema di controllo dei passaporti al confine. Speciali *fiches* saranno annesse ai passaporti dai vari consolati, onde evitare ai titolari una lunga attesa nelle stazioni di confine. Le *fiches* avranno un numero e saranno staccate dai passaporti all'ingresso in Svizzera.

**La legge svizzera sulla naturalizzazione** del 26 giugno 1920, secondo una decisione del Consiglio Federale, è entrata in vigore il 15 ottobre perchè non è stata fatta la domanda di *referendum* nel termine stabilito dalla costituzione.

**Per organizzare uffici di emigrazione per gli ebrei** che dalla Galizia, dalla Polonia e anche dalla Romania si recano in Palestina, passando per Trieste ed altri porti italiani, è in viaggio in missione speciale nell'Europa centrale ed orientale il Sig. Landmann, segretario generale dell'Associazione sionista di Londra.

**Oltre 100 mila operai furono licenziati nel solo Stato di New York**, secondo l'ultimo bollettino della Commissione industriale statale di New York, fra l'aprile e l'ottobre. I licenziamenti continuano e se si verificheranno nelle proporzioni attuali, come ve n'è indizio per molte industrie, potrebbe risultarne una grave situazione. Il Bollettino si riferisce soltanto alle industrie manifatturiere non accennando, p. es., alle Ferrovie le quali hanno licenziato operai a decine di migliaia. Le industrie del vestiario e delle calzature che impiegano parecchie migliaia d'italiani sono più gravemente colpite. Molte fabbriche che a metà estate iniziarono il lavoro per il vestiario invernale rimasero chiuse, e molte altre sono state aperte in ritardo con pochissimo lavoro.

**Per indurre l'immigrante a dirigersi verso la campagna** e a dedicarsi ai lavori agricoli, si è pensato, nella Conferenza tenuta ad Atlantic City fra i negozianti di utensili rurali da lavoro, che il mezzo più efficace sia quello di informarlo preventivamente alla partenza sulle condizioni di esistenza ed economiche che lo attenderebbero nelle campagne. Questo compito dovrebbe essere affidato ai Consoli degli S. U. all'estero, i quali dovrebbero, perciò, interrogare gli emigranti e quindi classificarli secondo la loro capacità e professione.

**La questione degli emigranti** che si riversano in America nella proporzione di un milione all'anno sarà oggetto di una lunga e aspra battaglia parlamentare nel veniente inverno. Il Presidente dell'A. F. of L. Samuel Gompers, ed altri funzionari del lavoro americano vogliono leggi di immigrazione più rigorose. I padroni invece si opporrebbero agli emendamenti che ridurrebbero la corrente immigratoria dei braccianti negli Stati Uniti. Data l'attuale proporzione dell'immigrazione, il lavoratore indigeno, a detta dei funzionari dell'A. F. of L., vedrebbe abbassato il suo tenore di vita per effetto della concorrenza del lavoro straniero.

**L'imbarco per gli S. U. ai passeggeri di terza classe** non sarà più permesso, secondo un ordine impartito dal capo del servizio sanitario americano, se tali passeggeri non sono prima vaccinati contro il vaiuolo. Questa precauzione è stata presa in vista del rapido propagarsi del vaiuolo nelle Nazioni dell'Europa centrale, dalle quali partono per l'America migliaia di emigranti.

**Il Commissario Generale dell'immigrazione, Caminetti**, ha vi-

sitato la stazione immigratoria di Baltimora, capace di 1200 immigranti al giorno. Il Caminetti è d'opinione che la scelta di Baltimora come capo-linea di alcune Compagnie marittime servirebbe a sfollare la congestione che si avverte ora ad Ellis Island, giovando, insieme, ad una migliore distribuzione degli immigranti attraverso gli Stati Uniti specialmente se diretti nel Sud della Repubblica.

**La folla degli immigranti a New York** è così grande che il Commissario generale della immigrazione ha dichiarato essere impossibile per le autorità di Ellis Island e di altri punti di arrivo, l'esaminare spedatamente tutti coloro che desiderano entrare negli Stati Uniti. Uno dei grandi problemi generati da questo affollamento è quello dato dal desiderio dei nuovi arrivati di fermarsi nei centri industriali. Così il problema delle case a New York, Chicago, Filadelfia aumenta sempre di più, mentre le « farms » hanno sempre più bisogno di mano d'opera.

**Ad Ellis Island** in una delle ultime settimane furono esaminati ben 13,161 immigranti, ciò che costituisce un vero *record* in questi ultimi sei anni. Dal 30 giugno 1914 non era più giunta, in una settimana, tanta gente dall'estero.

**La Convenzione italo-argentina** sugli infortuni del lavoro ha ottenuto l'approvazione del Senato argentino. La Commissione degli affari esteri della Camera argentina in data 26 agosto ha consigliato l'approvazione della convenzione stessa.

**L'affluenza degli asiatici nella Nuova Zelanda** nell'anno 1920 è stata, secondo il *The Observer*, assai forte, sicchè diversi gruppi locali hanno già protestato contro il permesso di sbarco a tali immigranti.

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**R. Decreto 18 aprile 1920 concernente l'Ufficio di segreteria della Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione permanente del Lavoro della Società delle Nazioni.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto in data 31 ottobre 1919 col quale venne istituito presso il Commissariato Generale della emigrazione l'Ufficio di Segreteria dei Rappresentanti e Consiglieri tecnici del Governo italiano nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — L'Ufficio di coordinamento, collegamento e di Segreteria, istituito col R. D. 31 ottobre 1919 presso il Commissariato Generale dell'emigrazione, ha competenza per tutto quanto concerne la Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione permanente del Lavoro della Società delle Nazioni.

**Art. 2.** — L'Ufficio ha sede presso il Commissariato Generale della emigrazione, che ne ha la direzione e la vigilanza per mezzo del Commissario Generale, e che provvede alle spese necessarie al suo funzionamento, a carico del Cap. 60-ter del proprio Bilancio.

**Art. 3.** — L'Ufficio è assistito da un Comitato composto come segue:

*a)* il Commissario Generale dell'emigrazione e il Direttore Generale della Previdenza Sociale e del Lavoro (o i loro delegati), il primo, Presidente;

*b)* i rappresentanti italiani, effettivi e supplenti, presso il Consiglio dell'Ufficio Internazionale del Lavoro;

c) un delegato del Comitato Permanente del Lavoro e un delegato del Consiglio dell'emigrazione.

Se una delle classi non fosse rappresentata nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, il Delegato della classe stessa all'ultima Conferenza prende il posto del Rappresentante della classe nel Comitato.

Ogni qualvolta lo si ritenga necessario saranno convocati alle sedute i Delegati all'ultima Conferenza e i loro Consiglieri tecnici.

**Art. 4.** — Il Comitato si riunirà di regola quindici giorni prima e quindici giorni dopo la data delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro della Conferenza Internazionale del Lavoro.

**Art. 5.** — L'Ufficio provvede:

al coordinamento dei lavori delle riunioni annuali della Conferenza Internazionale del Lavoro;

al collegamento necessario fra l'Ufficio Internazionale del Lavoro, la Delegazione Italiana della Conferenza Internazionale del Lavoro e le amministrazioni italiane, con particolare riferimento alla competenza del Comitato Permanente dell'Ufficio del Lavoro e degli altri organi consultivi, ove occorra;

a trasmettere comunicazioni, inviti, stampe, ecc.;

a raccogliere dagli Uffici statali e dagli altri Enti di carattere sociale e professionale il materiale necessario per la discussione dell'ordine del giorno delle riunioni annuali della Conferenza Internazionale del Lavoro;

alla traduzione, alla stampa ed alla diffusione degli atti delle riunioni della Conferenza Internazionale del Lavoro e delle pubblicazioni dell'Ufficio Internazionale del Lavoro;

a quant'altro può riuscire utile ai fini per i quali l'Ufficio è istituito.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Visto: *Il guardasigilli*: MORTARA.

**Decreto 1° ottobre 1920 del Commissario Generale dell'emigrazione, che autorizza la Società Anonima «Avviamento emigranti in porti esteri» ad avviare ed imbarcare in porti esteri gli emigranti diretti a paesi transoceanici.**

IL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 28 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. Decreto legge 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti gli articoli 66 e 67 del Regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, approvato con R. D. 10 luglio 1901, n. 375;

Ritenuta la necessità nell'interesse della nostra emigrazione; di consentire temporaneamente l'imbarco di emigranti anche in porti stranieri, subordinatamente alla vigilanza ed al controllo sulle operazioni di avviamento di detti emigranti all'estero;

DECRETA:

**Art. 1.** — La Società anonima «Avviamento Emigranti in Porti Esteri», con sede in Genova, è autorizzata, fino a nuova determinazione, all'avviamento ed all'imbarco in porti esteri di emigranti diretti a paesi transoceanici.

**Art. 2.** — Le operazioni della «Società Avviamento Emigranti Porti Esteri» sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Commissariato Generale della Emigrazione, il quale, altresì, determina le Compagnie estere e le navi autorizzate al traffico di cui si tratta.

**Art. 3.** — La «Società Avviamento Emigranti Porti Esteri» può compiere tutte le operazioni conseguenti ed attinenti all'attività di cui all'art. 1, e cioè può effettuare transiti, spedizioni di bagagli, assicurazioni; organizzare ed amministrare ricoveri, prendere accordi con compagnie di navigazione, con amministrazioni ferroviarie e di trasporto, ed in generale può compiere qualsiasi operazione utile alla migliore realizzazione dei suoi scopi. Essa deve servirsi esclusivamente del personale delle compagnie di navigazione e di rappresentanti vettori già autorizzati ed attenersi alle istruzioni impartite dal Commissariato Generale dell'Emigrazione.

**Art. 4.** — Alla «Società Avviamento Emigranti Porti Esteri» ed ai suoi dipendenti si applicano nel compimento dell'attività di cui ai precedenti articoli per quanto essa svolge nel territorio del Regno, le vigenti disposizioni in materia di emigrazione; la responsabilità delle operazioni che si svolgono in territorio straniero incombe alle amministrazioni e alle compagnie interessate a norma delle leggi straniere rispettive.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.